

**INDENNITA' UNA TANTUM AUTOMATICA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, MA ATTENZIONE ALLA DATA DEL 13 NOVEMBRE 2020**

a cura di **Lorenzo Di Pace**

Con il D.L. 137 del 28 ottobre 2020, denominato "Decreto Ristori", viene prevista l'erogazione di una indennità una tantum in automatico a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che presentano i medesimi requisiti stabiliti dal precedente D.L. 104, chiamato "Decreto di agosto".

Sostanzialmente l'art. 15 del D.L. 137/2020 stabilisce che per tutti i lavoratori che nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore di tale decreto abbiano versato al Fondo almeno 30 contributi giornalieri e da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di reddito da pensione, è riconosciuta un'indennità di € 1.000.

Parimenti la stessa indennità è riconosciuta a tutti coloro che non superando un reddito di 35.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto abbiano invece versato almeno 7 contributi giornalieri sempre dalla data del 1° gennaio 2019.

Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Testo Unico delle II.DD. 917/86.

<b>INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO</b>	<b>REQUISITI CONTRIBUTI</b>	<b>REQUISITI REDDITUALI</b>
Indennità € 1.000,00	Almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori	Non superare € 50.000
Indennità € 1.000,00	Almeno 7 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori	Non superare € 35.000

Per tutti i lavoratori che avevano già percepito le previgenti indennità, si troveranno in automatico gli importi sul proprio conto corrente bancario senza dover far nulla. Tale previsione è stata confermata dalla Circolare Inps n. 125 del 28 ottobre 2020.

Per tutti coloro invece, che non hanno mai usufruito delle indennità precedentemente previste e quindi che non hanno mai fatta domanda, oppure hanno ricevuto reiezione della stessa, hanno tempo per presentare la domanda dell'indennità prevista dal decreto "Ristori" entro la data del 30 novembre 2020.

Attenzione però a coloro che trovandosi in tale situazione, non avendo richiesto l'indennità di cui al D.L. 104/2020, si troveranno a pena di decadenza a non poter più usufruire delle 1000 euro se non presenteranno la domanda entro i 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 137/2020 e quindi **entro il 13 novembre 2020**.

Pertanto, tutti i lavoratori che dovessero trovarsi in questa situazione devono porre la massima attenzione a questa scadenza, pena l'impossibilità di trovarsi inibito il diritto ad ottenere l'indennità in base al D.L.104/2020. Tali lavoratori sono quelli che appartengono ad una di queste casistiche:

- Liberi professionisti titolari di partita IVA;

- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

A quel punto, in caso di decadenza, rimarrà solo la possibilità di richiedere l'indennità prevista dal D.L. 137/2020 entro il 30 novembre.

E' solo il caso di ricordare che, a seguito delle ulteriori restrizioni previste dai recentissimi provvedimenti governativi in materia di lockdown, siamo in attesa di un decreto Ristori-bis, che vada ad incidere con maggiore forza su tutte quelle attività e quei lavoratori, probabilmente localizzati nelle zone rosse, che a seguito di questi interventi soffrono di maggiore crisi e difficoltà.

Auspichiamo inoltre, come previsto per talune attività aziendali dove sono stati eliminati i vincoli di fatturato per ottenere i benefici, venga per determinati soggetti, quali i lavoratori dello spettacolo, abolito o fortemente rivisto il requisito del superamento dei redditi previsti, o dei contributi versati, in quanto tutta la categoria in maniera indistinta ha subito danni molto rilevanti per cancellazioni di produzioni anche importanti.

Si riportano gli ultimi periodi della Circolare 128 dell'Inps con le modalità per richiedere l'indennità:

*"In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:*

- PIN rilasciato dall'INPS (si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

*In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).*

*Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.*

*Le tipologie di indennità onnicomprensive e l'indennità a favore dei lavoratori marittimi sono specificate nella scheda informativa "INDENNITA' COVID-19" presente sul sito internet dell'INPS."*

In attesa dell'emanazione del Decreto Ristori bis, consigliamo a tutti i titolari di partita iva, in particolare a quelli che risiedono nelle regioni rosse, di verificare ulteriori condizioni di favore che probabilmente faranno riferimento a sospensione di contributi, iva e tasse da effettuare nel periodo di novembre.

Nel prossimo articolo tratteremo compiutamente i principali provvedimenti di ambedue i decreti ristori.